

Piano per la ripartenza 2020/2021

- **Precisazioni del C.T.S.**
- **Ulteriori esempi di aule**

In data 3 luglio 2020 il Ministero dell'Istruzione, a seguito dell'incontro con le OO.SS. del giorno precedente, ha posto al Comitato Tecnico Scientifico, istituito dal Ministero della Salute per la gestione dell'emergenza COVID-19, una serie di quesiti inerenti l'avvio del prossimo anno scolastico.

Nel portare all'attenzione delle SS.LL. il testo di tali quesiti, le relative risposte, pervenute tramite il verbale del CTS n. 94 del 7 luglio 2020, nonché alcune brevi note di commento, si conferma la validità generale delle indicazioni già contenute nella prima parte del Manuale operativo, che più oltre vengono arricchite da ulteriori esemplificazioni grafiche, brevemente commentate.

Quesiti posti dal Ministero dell'Istruzione al CTS e relative risposte

- 1) In riferimento al distanziamento previsto, il metro di distanza deve intendersi solo in condizione statica o anche in movimento? Qualora, infatti, non sia possibile garantire il metro previsto durante gli spostamenti che avvengono all'interno o all'esterno della classe, è sufficiente il solo utilizzo della mascherina?**

Risposta) Il previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel senso della necessità di prevedere un'area statica dedicata alla "zona banchi". Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime bucali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla "zona cattedra", nella definizione di layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno nella "zona interattiva" della cattedra, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche e dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. In coerenza con il documento tecnico approvato nella seduta n. 82 del 28/5/2020 e con le integrazioni approvate nella seduta n. 90 del 22/6/2020, il CTS ribadisce che l'eventuale rivalutazione circa la possibilità di rendere non obbligatorio l'uso delle mascherine potrà essere valutata soltanto all'esito dell'analisi degli indici epidemiologici relativi alla diffusione del virus SARS-CoV-2 osservati nell'ultima settimana del mese di agosto p.v.

Note) La risposta del CTS al quesito conferma la necessità di realizzare il layout delle aule ordinarie tenendo conto dei parametri già previsti nel Manuale operativo, tanto per quanto riguarda la "zona banchi" (verifica del distanziamento in condizioni statiche), quanto nella cosiddetta "zona interattiva" della cattedra (vedi il punto "Ulteriori esemplificazioni di layout di aule ordinarie"). Stante la considerazione che nessuna situazione d'aula possa definirsi perfettamente statica, la precisazione della necessità di utilizzare la mascherina in tutte le situazioni (statiche e dinamiche) in cui non sia possibile garantire il necessario distanziamento non va interpretata nella prefigurazione che il mero distanziamento di 1 metro tra le sedute degli allievi sia sufficiente a consentire agli stessi di abbassare la mascherina, scoprendo la bocca. Circa l'uso della mascherina da parte degli allievi dobbiamo dunque attendere l'ultima settimana d'agosto, mentre allo stato ne resta confermato l'uso.

- 2) In relazione al metro di distanziamento previsto, è possibile indicare il valore in metri quadri dello spazio di occupazione di ciascun studente?**

Risposta) Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le rime bucali) rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. Come indicato nel documento tecnico del 28 maggio e nell'aggiornamento del 22 giugno "il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con la rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro", inoltre "va presentata la massima attenzione al layout della zona interattiva della cattedra prevedendo tra l'insegnante e il banco/ o i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri". Pertanto, nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 1 metro lineare tra gli alunni e di 2

metri lineari tra il docente e l'alunno nella zona interattiva della cattedra. Per tale motivo non viene indicato un valore in metri quadri dello spazio di occupazione dello studente, in quanto tale parametro adottato singolarmente potrebbe non garantire il distanziamento minimo lineare sopra ricordato.

Note) Il quesito aveva lo scopo di suggerire un modo semplice ed immediato per verificare la capienza massima delle aule, almeno indicativamente. Con la sua risposta, il CTS ha inteso mettere in guardia sui rischi connessi a tale valutazione semplificata, che non terrebbe conto del necessario spazio occupato dalla cosiddetta "zona interattiva" della cattedra e che, peraltro, non terrebbe conto preventivamente neanche della necessità di garantire congrue vie di fuga in caso d'emergenza.

3) Quando uno studente o il personale scolastico dovesse presentare, all'interno della sede scolastica, dei sintomi riconducibili al virus COVID-19, quali sono le procedure da adottare? E' possibile la predisposizione di un unico protocollo sanitario valido su tutto il territorio nazionale? Quale deve essere il ruolo dell'ASL, del pediatra e del medico di base in caso di individuazione di soggetti positivi?

Risposta) Il Documento tecnico, nell'aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione «Misura di controllo territoriale» – di seguito riportata – ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico in coerenza con quanto già individuato nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 – Gestione di una persona sintomatica in azienda). *"Misure di controllo territoriale – In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'Autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità".* Tale previsione sarà altresì utile per tutti i raccordi di competenza dell'Autorità sanitaria previsti dalla norma vigente. Gli esercenti la potestà genitoriale in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto di iniziativa di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

Note) La risposta del CTS non fa che ribadire quanto già scritto nell'aggiornamento del 22 giugno u.s. al proprio documento tecnico del 28 maggio 2020. Interessante appare invece l'ultima frase, in cui sottolinea il concetto di responsabilità, sia individuale (personale scolastico, studenti maggiorenni o comunque di età più elevata) che genitoriale, come misura primaria di prevenzione della diffusione del contagio, su cui insistere in ogni possibile contesto informativo e formativo.

4) E' possibile attivare una collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le ASL territorialmente competenti, prevedendo l'istituzione di un referente e/o di una struttura locale specificatamente dedicata, volta ad assistere e supportare le scuole nell'attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19?

Risposta) Il Documento tecnico, nell'aggiornamento del 22 giugno u.s. ha già indicato – come specificato nella risposta precedente – nel contesto delle "Misure di controllo territoriale" l'opportunità di prevedere, nell'ambito

dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l'ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace *contact tracing* e risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, è già prevista l'attivazione della collaborazione citata nella domanda. Tale sistema di raccordo tra sistema scolastico e sistema sanitario è una misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l'effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Tale sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.

Note) Anche in questo caso la risposta del CTS ribadisce quanto già scritto nell'aggiornamento del 22 giugno u.s. al proprio documento tecnico del 28 maggio 2020. Sono in atto interlocuzioni tra l'USRV e la Direzione Regionale Prevenzione, finalizzate a favorire il necessario raccordo tra le scuole e i Dipartimenti di prevenzione territoriali.

5) Si ritiene necessaria l'obbligatorietà della figura del medico competente per la sorveglianza sanitaria ordinaria presso ogni sede scolastica?

Risposta) Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni – che prevede la sua applicazione *a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio* – nonché quanto previsto dalla specifica norma ministeriale, nello specifico, per quanto concerne il quesito posto in tema di obbligatorietà della figura del medico competente per la sorveglianza sanitaria ordinaria presso ogni sede scolastica, si rappresenta che tale obbligo di nomina del medico competente è subordinato all'esito del processo di valutazione dei rischi che è specifica responsabilità del datore di lavoro. Pertanto, solo qualora la citata valutazione dei rischi evidenzia la presenza di uno dei rischi "normati" dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e che prevedano l'obbligo della sorveglianza sanitaria, è necessario nominare il medico competente. Va precisato che il contesto attuale emergenziale non introduce elementi di novità rispetto alla previsione di sorveglianza sanitaria ordinaria, mentre per quella definita come sorveglianza sanitaria "eccezionale", si rimanda al quesito specifico successivo.

Note) La formulazione della risposta del CTS è esaustiva nel trattare il tema posto dal quesito. E' comunque interessante soffermarsi sulla precisazione che sottolinea come l'attuale contesto emergenziale non introduca novità in termini di sorveglianza sanitaria, ribadendo di fatto il concetto secondo cui il SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico (non lavorativo, almeno per l'ambito scolastico), come già evidenziato nel documento "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19" pubblicato dall'USRV lo scorso 27 maggio (pag. 4).

6) In merito alle operazioni di pulizia degli ambienti scolastici, tenuto conto che diversamente dagli esami di Stato il numero dei presenti nelle scuole sarà a settembre molto elevato, è possibile indicare le modalità e la periodicità con cui esse devono avvenire? Con particolare riferimento ai servizi igienici, è possibile specificare le modalità e la frequenza per lo svolgimento delle pulizie e il numero minimo di bagni necessari in rapporto al numero totale degli studenti e del personale scolastico di ciascun istituto?

Risposta) Si riportano di seguito le indicazioni presenti nel Documento tecnico del 28 maggio u.s., riguardanti le modalità e periodicità delle operazioni di pulizia: "Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente chiuso" di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020". A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali

generalmente, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici". Si ravvisa l'opportunità di verificare la funzionalità ed efficienza dei servizi igienici, assicurandone eventuale ripristino prima dell'avvio dell'anno scolastico.

Note) Anche in questo caso la risposta del CTS non fa che ribadire quanto già scritto nel proprio documento tecnico del 28 maggio 2020, con un'unica, ulteriore sottolineatura sui servizi igienici, considerati giustamente un punto critico in termini di possibile diffusione del contagio e che richiedono quindi la massima attenzione, soprattutto con il ritorno in aula degli allievi.

7) E' possibile dettagliare i dispositivi di protezione che devono indossare le seguenti tipologie di lavoratori?

- a) **Collaboratori scolastici nelle attività di pulizia e detersione di cui alle indicazioni dell'ISS previste nel documento dell'8 maggio 2020 nella sezione relativa a "Opzioni di sanificazione - tutti i tipi di locali" riportato in allegato 1;**
- b) **Docenti/ATA nel caso di gestione di un eventuale caso sospetto da COVID;**
- c) **Personale amministrativo nell'attività di ricevimento front office e nella gestione del cartaceo con spray idro alcolico.**

Risposta)

a) Collaboratori scolastici nelle attività di pulizia e detersione di cui alle indicazioni dell'ISS previste nel documento dell'8 maggio 2020 nella sezione relativa a "Operazioni di sanificazione tutti i tipi di locali" riportano in allegato 1;

- Per i collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione si rimanda a quanto indicato nella citata Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento". In particolare "bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per prodotti ad uso professionale) in base al prodotto". Pertanto la scelta del dispositivo è esclusivamente correlata allo specifico prodotto utilizzato, come peraltro avviene già di norma e come previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio.
- b) Docenti/ATA nel caso di gestione di un eventuale caso sospetto da COVID;
- Per i docenti/ATA, nella gestione di un eventuale caso sospetto, è sufficiente mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e utilizzare la mascherina chirurgica.
- c) Personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office e nella gestione del cartaceo con spray idro alcolico;
- Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento *front office* è sufficiente la mascherina chirurgica. Relativamente al prospettato utilizzo nella gestione del cartaceo da parte del personale amministrativo di "spray idro alcolico", si rappresenta che in nessuno dei documenti tecnici del CTS è stato previsto tale utilizzo che, pertanto, si ritiene non necessario.

Note) Il CTS da un lato sottolinea, coerentemente con la risposta data al quesito n. 5, che, in occasione delle attività ordinarie, il rischio da SARS-CoV-2 non modifica le prefigurazioni sull'uso obbligatorio dei DPI definito dalla valutazione dei rischi, e, dall'altro, evidenzia, anche se indirettamente, la sopravvalutazione che spesso si rileva del rischio di contagio attraverso il contatto con documenti o altri materiali cartacei.

8) Possono essere fornite indicazioni precise per la gestione dei laboratori tecnico-pratici degli istituti superiori, soprattutto per ciò che riguarda le misure di prevenzione del rischio da interferenze e da contagio tramite superfici?

Risposta) Per la gestione dei laboratori tecnico-pratici degli istituti superiori si rimanda al Documento di valutazione dei rischi, nonché all'ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro, che ciascuna Istituzione scolastica dovrà integrare in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ferme restando le indicazioni già fornite in altri contesti circa la pulizia e la disinfezione delle superfici da contatto quando le postazioni vengono utilizzate da utenti diversi. Dovranno altresì essere assicurati adeguati ricambi d'aria.

Note) Vista la numerosa e diversificata casistica dei laboratori scolastici, il CTS non può che rimandare alla valutazione di rischi e al relativo DVR, che, nel formulare le misure di prevenzione, sia preesistenti al COVID-19 sia a quest'ultimo collegate, terrà conto di tutti gli elementi di specificità di ogni contesto laboratoriale. Non è altresì chiaro (e la risposta del CTS non ne accenna) cosa si debba intendere, nel quesito, per rischio da interferenze, se non forse quello derivante dall'uso del laboratorio da parte di diverse classi nell'arco della stessa giornata, cosa di cui peraltro si è fatto cenno anche nel Manuale operativo (pag. 7).

9) E' necessario predisporre delle misure di pulizia e igienizzazione specifiche presso ogni sede scolastica in occasione della riapertura di settembre?

Risposta) In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Non sono necessarie misure ulteriori analogamente a quanto già previsto per l'effettuazione degli esami di Stato dello scorso mese di giugno.

Note) Il tema della pulizia e dell'igienizzazione dei locali scolastici è stato ed è tuttora al centro dell'attenzione, anche a livello mediatico, soprattutto in vista della ripartenza di settembre. Bene ha fatto il CTS ad evidenziare nella propria risposta (anche se indirettamente) che non è necessario avvalersi di ditte specializzate e prodotti di uso industriale, bensì che i collaboratori scolastici dovranno effettuare una pulizia approfondita, secondo le indicazioni brevemente richiamate anche nella risposta al quesito n. 6 e già contenute nel documento "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19" pubblicato dall'USRV lo scorso 27 maggio (pagg. 6 e 13).

10) Chi cura il reperimento e la distribuzione di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in condizione di lavoratori (ad es. per attività di laboratorio)? Sarà cura del dirigente scolastico o della Protezione Civile? Analogamente, per quanto riguarda i banchi monoposto, chi ne cura il reperimento?

Risposta) Fermo restando che tale domanda non ricade nelle specifiche competenze del CTS, si rappresenta che sulla base di specifiche informazioni ricevute nel corso di audizione del Commissario straordinario per l'emergenza, lo stesso curerà la fornitura di mascherine chirurgiche alle scuole sia per il personale scolastico che per gli studenti in condizione di lavoratori. Inoltre, il Commissario straordinario per l'emergenza curerà l'acquisizione di banchi monoposto secondo il fabbisogno stimato dal Ministero dell'Istruzione.

Note) Per quanto riguarda i banchi, la risposta richiama al monitoraggio delle necessità delle scuole avviato nei giorni scorsi dall'USRV. La fornitura delle mascherine chirurgiche, invece, verrà programmata senza necessità di richiesta da parte delle scuole.

11) E' possibile chiarire le condizioni di utilizzo delle mascherine rispetto alla fascia di età dello studente? Con particolare riferimento agli alunni della scuola dell'Infanzia, quali sono le indicazioni sulle modalità di inserimento e accompagnamento da parte dei genitori o di altre figure parentali?

Risposta) Tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). Inoltre, in coerenza con quanto disciplinato dal comma 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020 "non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti". Va in ogni caso sottolineato, come già richiamato nei documenti tecnici, il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale nel preparare e favorire un allenamento preventivo ai comportamenti responsabili degli studenti. La presenza di genitori o di altre figure parentali nella scuola dell'infanzia dovrà essere limitata al minimo indispensabile. Sarà cura delle singole scuole definire le modalità di inserimento e accompagnamento sulla base delle condizioni logistiche e organizzative specifiche di ciascuna realtà scolastica.

Note) Rispetto all'uso della mascherina, la risposta del CTS ribadisce quanto già esplicitato nel proprio documento tecnico del 28 maggio 2020. Importante il richiamo a quanto riportato nel DPCM 17/5/2020 relativamente alla prefigurazione che l'insegnante di sostegno non sia obbligato ad utilizzare la mascherina quando interagisce con l'allievo con una disabilità non compatibile con l'uso continuativo della stessa.

12) E' possibile dettagliare maggiormente le modalità e le misure igienico sanitarie da predisporre nell'ambito della refezione scolastica (anche ne caso di consumo del pasto in classe)?

Risposta) Per il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse misure di distanziamento fisico di almeno 1 metro già indicate per gli altri locali destinati alla didattica. Per il consumo del pasto in classe dovrà essere mantenuta la normale disposizione e distanziamento già previsti per le ore di didattica. Riguardo alle misure igienico sanitarie si rimanda alle misure già in essere per la refezione scolastica.

Note) L'unico elemento di sottolineatura nella risposta del CTS riguarda la necessità di conservare, per la distribuzione del pasto in aula (in "lunch box"), il layout già stabilito per le attività didattiche .

13) Per i percorsi PCTO (già AS-L) si pone un problema di responsabilità da parte della scuola che invia studenti presso aziende ed Enti. A quali regole devono attenersi questi ultimi soggetti?

Risposta) Allo stato attuale tutte le aziende hanno l'obbligo di attuare quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» del 24 aprile 2020. E' evidente che i raccordi tra la scuola con le figure della prevenzione degli Enti ospitanti gli studenti e la garanzia dell'adeguata informazione agli stessi dovrà essere curata, anche nell'ottica del contesto emergenziale e dell'effettivo periodo di effettuazione. Valgono comunque le regole dell'ente ospitante.

Note) Nel rimandare agli specifici Protocolli degli ambienti di lavoro tutto ciò che attiene la sicurezza anti COVID-19 anche per lo studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro, il CTS chiarisce la necessità di un raccordo tra scuola e soggetto ospitante, che non può che passare attraverso uno specifico riferimento documentale, all'interno della convenzione e/o del progetto formativo, anche per quanto riguarda l'obbligo d'informazione dello studente in capo al soggetto ospitante.

14) Possono essere fornite indicazioni chiare sull'autorità medica competente a certificare la condizione di "fragilità" dei lavoratori?



Risposta) La tutela dei "lavoratori fragili" si estrinseca attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (attualmente in corso di conversione in Legge), assicurata dal datore di lavoro ed effettuata dal "medico competente" ove presente; in assenza del medico competente, il datore di lavoro potrà nominarne uno *ad hoc* per il solo periodo emergenziale o rivolgersi ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Note) Il quesito è preciso e altrettanto puntualmente il CTS vi ha risposto. Quello che, invece, deve essere ancora oggetto di chiarimento, probabilmente nel protocollo fra Ministero e OO.SS. del comparto scuola in discussione in questi giorni, è come dovrà essere svolto il servizio a seguito della certificazione di "fragilità" del lavoratore.

Ulteriori esemplificazioni di layout di aule ordinarie

Nel ribadire il carattere meramente esemplificativo e non vincolante degli ulteriori layout proposti, che non intendono prefigurare, così come quelli già inseriti nel Manuale operativo, uno standard di riferimento in termini di dimensioni né delle aule ordinarie né tantomeno dei banchi da utilizzare, si riportano di seguito alcune soluzioni con colonne di banchi affiancate, compatibili con i parametri di distanziamento stabiliti dal CTS e con i criteri di sicurezza generale connessi all'utilizzo delle aule medesime per le attività didattiche.

La figura riportata di fianco rappresenta un possibile layout per un'aula con finestre "non invasive" dello spazio interno (ad es. a scorrimento orizzontale) e con disposizione di banchi da 70 x 50 cm su colonne affiancate (distanziate di 0,3 m) e corridoi da ambo i lati, di larghezza 0,8 m, costituenti la via di fuga in caso d'emergenza. Viene garantito il corretto distanziamento sia tra gli occupanti delle colonne affiancate sia naturalmente tra queste ultime e le altre colonne, nonché quello della "zona interattiva" della cattedra.



La figura riportata di fianco rappresenta invece un possibile layout per un'aula con finestre "invasive" dello spazio interno (apertura a bandiera verso l'interno e prive di blocchi per il mantenimento della posizione aperta) e con disposizione di banchi da 70 x 50 cm su colonne affiancate (distanziate di 0,4 m) e corridoi da ambo i lati, di larghezza 0,6 m, costituenti la via di fuga in caso d'emergenza. Viene garantito il corretto distanziamento sia tra gli occupanti delle colonne affiancate sia naturalmente tra queste ultime e l'ultima colonna singola, nonché quello della "zona interattiva" della cattedra. In questo caso la minore capienza dell'aula è dovuta solamente alle diverse caratteristiche delle finestre.

Si precisa dunque che la necessità di lasciare un corridoio per garantire la via di fuga in caso d'emergenza, di larghezza minima pari a 0,6 m, deve intendersi tra due colonne singole di banchi (come negli esempi di layout riportati nel Manuale operativo) oppure tra coppie di colonne affiancate (a distanza inferiore a 0,6 m), come negli esempi riportati in questo documento.